

ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	— Dal 1° ottobre al 31 maggio	594 495
78.0020			— Dal 1° giugno al 30 settembre	108 775
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	— Dal 1° maggio al 31 ottobre	8 632
78.0075			— Dal 1° novembre al 30 aprile	15 259
78.0085	0709 90 80	Carciofi	— Dal 1° novembre al 30 giugno	16 421
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— Dal 1° gennaio al 31 dicembre	65 893
78.0110	0805 10 20	Arance	— Dal 1° dicembre al 31 maggio	700 277
78.0120	0805 20 10	Clementine	— Dal 1° novembre a fine febbraio	385 569
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	— Dal 1° novembre a fine febbraio	95 620
78.0155	0805 50 10	Limoni	— Dal 1° giugno al 31 dicembre	335 735
78.0160			— Dal 1° gennaio al 31 maggio	64 586
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	— Dal 21 luglio al 20 novembre	89 754
78.0175	0808 10 80	Mele	— Dal 1° gennaio al 31 agosto	876 665
78.0180			— Dal 1° settembre al 31 dicembre	106 465
78.0220	0808 20 50	Pere	— Dal 1° gennaio al 30 aprile	257 327
78.0235			— Dal 1° luglio al 31 dicembre	37 316
78.0250	0809 10 00	Albicocche	— Dal 1° giugno al 31 luglio	4 199
78.0265	0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— Dal 21 maggio al 10 agosto	151 059
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— Dall'11 giugno al 30 settembre	39 144
78.0280	0809 40 05	Prugne	— Dall'11 giugno al 30 settembre	7 658»

